

ACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, LA RSU ED IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA BANCA ORE

Visto l'art. 88 del CCNL del 28 maggio 2004 che disciplina l'istituto della "Banca delle ore";

Le OO.SS., la RSU e il Direttore della Direzione provinciale II di Milano, riuniti in data 17 luglio 2015

CONCORDANO

di dare attuazione alla Banca delle Ore con un conto individuale per ciascun lavoratore in cui confluiranno:

- Le ore di straordinario autorizzate;
- Le ore e/o frazioni di ora prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero e non autorizzate.

L'adesione alla Banca delle Ore è facoltativa: tale adesione dovrà essere presentata, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Area Gestione risorse, entro il 10 dicembre di ogni anno con ingresso in Banca delle Ore dal 1° gennaio dell'anno successivo e entro il 10 giugno di ogni anno con ingresso in Banca delle Ore dal 1° luglio dello stesso anno.

Per il primo anno, la data del 10 giugno è differita al 20 settembre 2015, con ingresso in Banca delle Ore dal 1° ottobre 2015.

I lavoratori che aderiscono alla Banca delle Ore potranno accantonare le ore solo al netto dei ritardi e dei permessi del mese precedente e del mese in corso.

1. Nella Banca delle Ore confluiranno le ore o frazioni di ora prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero di lavoro, sia dai lavoratori a tempo pieno che dai lavoratori in part time, senza specifica autorizzazione del dirigente (c.d. microcrediti) fino ad un tetto massimo di 9 ore mensili.
2. Qualora si effettuino prestazioni oltre l'orario ordinario, non preventivamente autorizzate, si possono accumulare crediti fino a 24 ore; al raggiungimento di tale limite non sarà possibile effettuare ulteriori prestazioni oltre l'orario ordinario, se le ore non vengono fruite. Solo nel caso di utilizzazione delle ore (parziale o totale)

Handwritten notes:
F.L.P.
Pace
M. M. M.

Vertical column of handwritten signatures and initials:
Roz
M
A
W
Bli
[Signature]
[Signature]
[Signature]

sarà possibile effettuare nuovamente prestazioni oltre l'orario ordinario e fino alla concorrenza delle 24 ore.

3. Le prestazioni di lavoro straordinario (e le ore di lavoro supplementare prestate dai lavoratori in part-time) debitamente e preventivamente autorizzate, non confluiranno nel monte ore di 24.
4. Nella Banca delle Ore confluiranno altresì prestazioni di lavoro eccedenti l'orario giornaliero o supplementare, preventivamente autorizzate, rispetto alle quali il dipendente comunica mensilmente quelle per le quali chiede la remunerazione, fatto salvo, comunque, il pagamento delle maggiorazioni previste dall'art. 88, comma 3, del CCNL.

Pertanto, per le ore eccedenti autorizzate confluite nella Banca delle Ore e non remunerate come straordinario, ma usufruite come riposo compensativo è prevista comunque la maggiorazione di cui all'art. 86, comma 4, del CCNL (15% della misura oraria retributiva).

I crediti accumulati in Banca delle Ore possono essere fruiti come riposi compensativi in forma oraria o giornaliera soltanto a partire dal mese successivo a quello in cui si sono accumulati (dopo la conferma del prospetto orario che di regola avviene entro il 10 del mese successivo), ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.



In particolare:

- La fruizione a giorni delle ore accantonate richiede le stesse formalità previste per la richiesta ferie (utilizzo della procedura self-service, eventuale compilazione del piano ferie, autorizzazione preventiva del responsabile).
- La fruizione delle ore accantonate richiede le stesse formalità previste per i permessi personali (richiesta anticipata e preventiva autorizzazione); si precisa che per l'utilizzo delle ore accantonate in banca delle ore il dipendente dovrà effettuare almeno 2 ore di prestazione lavorativa giornaliera.

Per il periodo c.d. transitorio le ore risultanti a credito al 30 settembre 2015, dovranno essere utilizzate entro il termine tassativo del 30 giugno 2016, pena l'annullamento. Fino all'esaurimento delle ore accantonate, maturate sotto le differenti discipline precedenti all'accordo, i dipendenti non potranno utilizzare i microcrediti previsti dall'accordo e, pertanto, raggiunto il limite di 24 ore non autorizzate, non potranno fruirne (e quindi generarne ulteriori), se non dopo aver esaurito tutto il credito preesistente.

Per i lavoratori che non aderiscono alla Banca delle ore, tutte le ore eccedenti dovranno sempre essere preventivamente autorizzate e saranno destinate mensilmente a straordinario retribuito o a riposo compensativo e per esse non valgono i suddetti limiti di accantonamento.

FZP
Piero Cossich
Piero Cossich





Handwritten signature on the right margin


NOTA ALL'ACCORDO

La Direzione della DP11, la RSU e le OO.SS. convengono che la sottoscrizione dell'accordo sulla banca delle ore rappresenta di fatto un'alternativa al "Progetto Figli", in quanto le modalità con cui può essere utilizzata la Banca delle Ore consente di raggiungere lo stesso obiettivo di conciliazione vita-lavoro sotteso alla sottoscrizione del "Progetto Figli".

La Direzione della DP11, la RSU e le OO.SS. convengono quindi di confermare l'impegno di conciliare vita e lavoro, e per questo motivo la Direzione si sente impegnata a garantire, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Ufficio, al personale che aderirà alla Banca delle ore, un numero congruo di ore di straordinario da utilizzare come riposo compensativo, per ottenere lo stesso risultato.



Rosario Teresa Scappari



FLP - Paolo Gattich

